

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, MAZZOLI e MONETI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Istituzione di posti di assistente universitario

ONOREVOLI SENATORI. — La posizione, presso le facoltà delle Università italiane, dei professori incaricati si fa sempre più difficile per l'attesa riforma universitaria e, al fine di evitare ulteriori difficoltà alla categoria di docenti impegnati alla ricerca e al processo degli studi e dell'insegnamento, occorre un provvedimento di urgenza tendente ad istituire posti per professori incaricati esterni presso le singole facoltà.

I professori incaricati esterni appartengono a due categorie:

a) esperti di particolari discipline, già svolgenti una loro professione, che vengono chiamati dalle Facoltà per svolgere un corso nella materia di loro particolare competenza (per esempio: Facoltà di ingegneria, giurisprudenza, economia e commercio);

b) ricercatori universitari, tramite i quali le Facoltà, nello stato di grave deficienza di posti di assistente, hanno ritenuto di ricoprire gli incarichi di insegnamento. Costoro, oltre al loro dovere istituzionale dello svolgimento del corso, prestano attività di ricerca a tempo pieno. Con ciò questi professori incaricati esterni svolgono nella realtà concreta le funzioni sia di professori incaricati sia di assistenti.

Questa prassi è particolarmente sviluppata nelle Facoltà di scienze, di chimica industria-

le e di farmacia, ma è abbastanza diffusa anche in altre Facoltà.

Risulta a questo punto uno stato sperequativo a danno dei professori incaricati che si trovano nella posizione specificata al punto *b)* e che costituiscono una parte certamente superiore al 50 per cento del totale dei professori incaricati esterni, in quanto, pur svolgendo funzioni analoghe a quelle di un assistente con incarico di insegnamento, non ne possiedono la stabilità del posto, l'inquadramento giuridico e la progressione di carriera. Nella pratica, il professore incaricato esterno è assunto in servizio il 19 novembre di ogni anno e licenziato il 31 ottobre dell'anno successivo, salva riconferma da parte della Facoltà.

La legge 28 ottobre 1970, n. 775, all'articolo 25, impone allo Stato di assumere personale solo tramite concorso e di provvedere all'inquadramento del personale non di ruolo precedentemente comunque assunto, salvo che per il personale dell'Università, in quanto in fase di imminente (a quel tempo) attuazione la riforma universitaria.

Allo stato attuale delle cose, quanto previsto dalla legge citata, e cioè l'esclusione del personale dell'Università dal diritto all'inquadramento nei ruoli, costituisce una grave sperequazione a danno dei professori incaricati esterni operanti a tempo pieno nelle Università.

Una tale situazione di mancanza di stabilità, di conseguente insicurezza nel posto di lavoro ed insieme di assoluta mancanza di una giusta progressione economica e di carriera, costituisce un fattore fortemente negativo che può, con il trascorrere del tempo, produrre elementi di disaffezione a tutto danno della scuola e della necessità di con-

tinua formazione culturale e professionale degli interessati.

Per la copertura della spesa si ricorre al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Già nel progetto di riforma universitaria è previsto il fondo necessario per il settore ricercatori universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso le Università un numero di posti di assistente ordinario pari a quello dei professori incaricati esterni in servizio da almeno tre anni non svolgenti attività retribuita a carico dello Stato o di altri enti (legge 18 febbraio 1963, n. 377) e fruanti della indennità di ricerca scientifica nella misura intera (legge 26 gennaio 1962, n. 16), da ripartirsi in un unico contingente tra le Facoltà.

Art. 2.

I concorsi per detti posti sono riservati ai professori incaricati esterni in attività di servizio con anzianità di almeno tre anni, non svolgenti altra attività con retribuzioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico o privato e fruanti dell'indennità di ricerca scientifica nella misura intera.

Art. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, con proprio decreto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, ad assegnare e a ripartire i posti di assistente ordinario per i professori incaricati esterni che si trovino nelle condizioni specificate negli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

I concorsi a posti di assistente ordinario, riservati ai professori incaricati esterni nelle predette condizioni, debbono essere banditi entro un mese ed espletati entro 90 giorni dall'assegnazione del posto alla Facoltà.

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante i fondi di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.